

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)¹

del 30 giugno 1993 (Stato 15)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 4 e 10 capoverso 3^{quinq.}, [14a capoverso 1², 16 capoverso 2 e 25 capoverso 1](#) della legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale (LStat);

visti gli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006⁴ sull'armonizzazione dei registri (LArRa),⁵

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali⁶

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione⁷

¹ La presente ordinanza disciplina ~~i principi che devono essere osservati nell'~~esecuzione di rilevazioni statistiche [nonché il trattamento dei dati rilevati ai fini di elaborare statistiche. Essa e](#)-fissa in allegato l'elenco degli organi responsabili di tali rilevazioni, precisandone le condizioni di realizzazione.

² Essa si applica alle rilevazioni totali, parziali e campionarie della Confederazione con o senza questionari nonché all'utilizzazione di dati amministrativi.

Art. 2⁸ Organi di rilevazione

Gli organi di rilevazione sono l'Ufficio federale di statistica (UST) in quanto servizio statistico centrale e le altre unità amministrative della Confederazione e le istituzioni indicate nell'allegato.

RU 1993 2100

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).

² [Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 \(RU 2013\).](#)

³ RS 431.01

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 gennaio 2008 (RU 2008 315)

⁵ RS 431.02

⁶ Secondo comma introdotto dall'allegato n. 5 dell'Ordinanza sull'armonizzazione dei registri del 21 novembre 2007 (RS 2007 6719). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 agosto 2010, in vigore dal 1° ottobre 2012 (RU 2010 3875) (RU 2012 3133).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).

⁸ [Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 \(RU 2013\).](#)

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

Art. 3 Esecuzione

¹ Gli organi di rilevazione sono competenti per la preparazione e l'esecuzione delle rilevazioni; essi elaborano, previa consultazione degli ambienti interessati, i documenti di rilevazione, valutano i risultati e li pubblicano.

² Il Dipartimento competente disciplina, se necessario, la rilevazione e la fornitura dei dati in direttive tecniche.

³ Le eccezioni al capoverso 1 sono indicate nell'allegato.

Art. 3a⁹ Principi statistici e standard

¹ Nell'espletamento della loro attività statistica, gli organi di rilevazione rispettano i principi nazionali e internazionali riconosciuti, in particolare l'indipendenza professionale, l'obiettività e il segreto statistico.

² Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori prassi.

Art. 3b¹⁰ Cooperazione con l'Unione europea

L'UST coordina la cooperazione con l'Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat).

Art. 4 Rilevazioni supplementari per i Cantoni e i Comuni
~~Rilevazioni supplementari di Cantoni e Comuni~~

Con l'accordo degli organi di rilevazione e conformemente alle loro direttive, i servizi cantonali e comunali interessati possono ampliare le rilevazioni o eseguire rilevazioni statistiche supplementari.

Art. 5 Ricorso a organizzazioni e istituti di sondaggio privati

¹ Gli organi di rilevazione possono ricorrere per l'esecuzione delle rilevazioni a organizzazioni e istituti di sondaggio privati.

² Diritti e doveri di questi istituti e organizzazioni sono disciplinati in contratti speciali. Riguardo all'utilizzazione di dati con riferimento alle persone, gli organi di rilevazione impegnano gli istituti e le organizzazioni segnatamente a:

- a. utilizzare i dati loro comunicati o da essi rilevati nel quadro del loro incarico unicamente per l'esecuzione dell'incarico stesso;
- b. non abbinare la rilevazione eseguita per conto dell'organo di rilevazione ad altre rilevazioni;
- c. al termine dell'incarico, restituire agli organi di rilevazione tutti i dati e cancellare i dati memorizzati elettronicamente.

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).
¹¹¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³ Gli organi di rilevazione si accertano che le organizzazioni e gli istituti di sondaggio privati abbiano preso le necessarie misure tecniche e organizzative per l'elaborazione di questi dati conformemente all'ordinanza del 14 giugno 1993¹¹ sulla protezione dei dati riguardo al trattamento dei dati affidato a terzi.

Art. 6 Partecipazione delle persone interrogate

¹ Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L'obbligo d'informare è disciplinato nell'allegato.

² Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull'utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione dei dati previste.

³ Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l'intervista con i loro rappresentanti avviene d'intesa con la direzione.

⁴ I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono rilevati.

Art. 7 Obbligo del segreto e dovere di diligenza

¹ Tutte le persone e i servizi a cui è affidata l'esecuzione delle rilevazioni sono tenuti a trattare in maniera confidenziale i dati rilevati.

² Essi provvedono affinché i dati rilevati vengano conservati in un luogo sicuro.

³ L'obbligo del segreto e il dovere di diligenza delle organizzazioni e degli istituti di sondaggio privati sono disciplinati contrattualmente.

Art. 8 Utilizzazione dei dati

¹ I dati delle rilevazioni possono essere utilizzati solo per scopi statistici. Le eccezioni sono indicate nell'allegato.

² I dati che, secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993¹² sul registro delle imprese e degli stabilimenti, sono necessari per l'aggiornamento di tale registro possono essere desunti dalle rilevazioni presso le imprese e gli stabilimenti, purché essi ne siano precedentemente informati.

Art. 8a Trattamento di dati individuali

¹ L'UST può utilizzare le necessarie caratteristiche personali identificative per completare, controllare e appurare i dati individuali rilevati.

¹¹ RS 235.11

¹² RS 431.903

² L'UST tratta i dati individuali appurati in forma pseudonimizzata. Per pseudonimizzare i dati, l'Ufficio sostituisce le informazioni personali identificative con un identificatore statistico non parlante.

³ L'UST anonimizza i dati individuali non appena lo scopo del loro trattamento lo permette, in ogni caso al più tardi 30 anni dopo la rilevazione. Per anonimizzare i dati, l'Ufficio cancella l'identificatore e le informazioni personali identificative.

⁴ Per le statistiche volte a rilevare l'evoluzione in un lasso di tempo superiore a 30 anni, l'UST procede all'anonimizzazione dei dati individuali non appena lo scopo della statistica è raggiunto. Queste statistiche sono contraddistinte come tali nell'allegato.

Art. 9 Trasmissione di dati singoli

¹ Gli organi di rilevazione possono mettere a disposizione di servizi privati e pubblici e dei servizi statistici di organizzazioni internazionali i dati individuali delle rilevazioni per lavori statistici, purché:

- a. i dati trasmessi non contengano più designazioni di persone;
- b. il destinatario si impegni a non comunicare a terzi i dati ricevuti e a restituirli all'organo di rilevazione oppure a distruggerli al termine dei lavori;
- c. vengano prese le misure di sicurezza necessarie.

^{1bis} Per la comunicazione di dati individuali nel quadro dell'accordo del 26 ottobre 2004¹³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico sono applicabili:

- a. le disposizioni del regolamento (CE) n. 223/2009¹⁴ ¹⁵;
- b. le disposizioni del regolamento (CE) n. 831/2002¹⁶ ¹⁷; e
- c. la decisione 2004/452/CE¹⁸ ¹⁹.

¹³ **RS 0.431.026.81**

¹⁴ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee. GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU **2013**).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati ai fini scientifici. GU L 133 del 18.5.2002; modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006, GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3, e dal regolamento (CE) n. 606/2008, GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16.

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3371) e adattata dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU **2013**).

¹⁸ Decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1. Modificata dalla decisione 2008/876/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28.

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU **2013**).

² Agli organi di rilevazione è consentito trasmettere ai servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni caratteristiche delle rilevazioni come dati individuali per lavori statistici, purché sia garantita la protezione dei dati e siano stati presi i necessari accordi contrattuali.

Art. 10 Pubblicazione dei risultati

¹ I risultati delle rilevazioni sono pubblicati o resi accessibili in modo da escludere l'identificazione delle persone, delle economie domestiche, delle imprese e degli stabilimenti interrogati.

² Le eccezioni sono indicate nell'allegato.

Art. 11 Distruzione [delle designazioni di persone e del materiale di rilevazione](#)

¹ Gli organi di rilevazione distruggono le designazioni di persone e ~~i moduli~~ [il materiale](#) di rilevazione quando non sono più necessari per la registrazione, il completamento, ~~e~~ il controllo [e l'appurazione](#) dei dati nonché per l'elaborazione di lunghe serie temporali.

² Le eccezioni sono indicate nell'allegato.

Art. 12 Ripartizione dei costi

¹ La Confederazione ed eventualmente i servizi interessati assumono i costi per la preparazione e l'esecuzione delle rilevazioni, l'elaborazione e la pubblicazione dei risultati. I Cantoni e i Comuni assumono i costi derivanti dalla loro partecipazione.

² I Cantoni e i Comuni assumono i maggiori costi derivanti dalle rilevazioni supplementari secondo l'articolo 4. Le deroghe a tale disposizione sono indicate nell'allegato.

Art. 13²⁰ Tasse postali per i censimenti federali

¹ L'Ufficio federale paga le tasse postali per i seguenti invii concernenti i censimenti federali:

- a. invii fino a 20 kg nel traffico tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali;
- b. invii fino a 5 kg nel traffico tra autorità, servizi comunali e tra le commissioni e gli incaricati del censimento, da essi designati.

² I Cantoni e i Comuni possono fatturare all'Ufficio federale le spese postali sostenute per i censimenti federali.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2067).

Sezione 2:²¹ Registro di campionamento

Art. 13a²² Registro di campionamento

¹ Per l'esecuzione di rilevazioni campionarie, l'UST tiene un registro di campionamento.

² Il registro di campionamento contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 16 capoverso 1 LArRa senza le designazioni di persone e gli indirizzi nonché i dati del Registro degli edifici e delle abitazioni;
- b. i dati dell'elenco di indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa;
- c. i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera.

Art. 13b²³ Regolamento per il trattamento dei dati

L'UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro di campionamento.

Art. 13c²⁴ Trasmissione di campioni a terzi

¹ Il contenuto del registro di campionamento non può essere trasmesso integralmente a terzi.

² I dati su persone o su economie domestiche estratti dal registro di campionamento necessari all'indagine possono essere trasmessi solo per:

- a. le rilevazioni incluse nel programma pluriennale della statistica federale;
- b. le rilevazioni ordinate singolarmente dal Consiglio federale;
- c. i progetti di ricerca realizzati da unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'allegato dell'ordinanza del 25 novembre 1998²⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione nonché da centri di ricerca federali e considerati d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;
- d. i progetti di ricerca regolari finanziati dal Fondo nazionale svizzero e considerati progetti di ricerca d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c LStat;
- e. i progetti di ricerca internazionali cofinanziati dal Fondo nazionale svizzero.

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU 2008 315).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

²⁵ RS 172.010.1

³ I numeri di telefono di persone non iscritte in un elenco telefonico pubblico possono essere trasmessi solo alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale per rilevazioni realizzate in stretta collaborazione con l'UST e:

- a. incluse nel programma pluriennale della statistica federale; o
- b. ordinate singolarmente dal Consiglio federale.

Art. 13^d²⁶ Dati sui clienti della telefonia fissa

I dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera (dati sui clienti) sono i seguenti:

- a. cognome e nome o ragione sociale;
- b. indirizzo;
- c. numero di chiamata;
- d. lingua per la corrispondenza, se del caso.

Art. 13^e²⁷ Invio dei dati sui clienti

¹ Il concessionario del servizio universale invia all'UST i dati sui clienti del servizio di localizzazione delle chiamate d'emergenza in forma invariata.

² L'UST può convenire con i fornitori di servizi telefonici pubblici (fornitori) di farsi inviare direttamente la lingua per la corrispondenza.

³ L'UST verifica se i dati inviati sono completi e attuali.

⁴ L'UST notifica le lacune rilevate al fornitore corrispondente. Questi gli invia direttamente i dati corretti entro cinque giorni lavorativi.

Art. 13^f²⁸ Scadenze e forma degli invii

¹ I dati sui clienti sono inviati all'UST quattro volte all'anno, entro cinque giorni lavorativi dopo l'ultimo sabato dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

² I dati sono trasmessi attraverso una rete elettronica in forma codificata e protetta.

³ In caso di modifica del formato dei dati inviati al concessionario del servizio universale, i fornitori ne informano senza indugio l'UST.

Art. 13^g²⁹ Indennizzo per gli invii di dati

¹ L'UST indennizza il concessionario del servizio universale per le spese effettive degli invii di dati, tuttavia con un importo non superiore a 8000 franchi all'anno.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3875).

² L'UST indennizza i fornitori per le spese effettive degli invii della lingua per la corrispondenza, tuttavia con un importo non superiore a 2000 franchi all'anno.

Sezione 2a: Collegamenti di dati³⁰

Art. 13h³¹ Definizione

Per collegamento di dati s'intende la combinazione di dati provenienti da varie fonti, come rilevazioni, registri, dati amministrativi e dati di misurazione.

Art. 13i³² Principi

¹ I collegamenti di dati sono effettuati per ottenere informazioni statistiche senza ricorrere a rilevazioni.

² I collegamenti di dati vengono effettuati solo se sono opportuni e necessari per lo svolgimento di lavori statistici.

Art. 13j³³ Presupposti

¹ I dati sono collegati solo se presentano l'idoneità e la qualità necessarie per i lavori statistici.

² Per l'adempimento dei suoi compiti statistici l'UST può collegare sia dati propri sia dati sui quali non ha alcun diritto (dati terzi).

³ I fornitori di dati terzi destinati a essere collegati devono dimostrare che

- a. la rilevazione e trasmissione dei dati all'UST nonché il loro collegamento sono leciti e
- b. i dati presentano la qualità statistica necessaria.

⁴ I servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni possono collegare dati statistici dell'UST tra di loro e con i propri dati per l'adempimento dei compiti statistici se si impegnano, mediante contratto di protezione dei dati, a:

- a. garantire la protezione dei dati nella stessa misura dell'UST;
- b. non trasmettere i dati dell'UST senza il suo consenso scritto;
- c. garantire la propria indipendenza professionale dagli organi esecutivi;
- d. emanare e attuare un regolamento sul trattamento dei dati;
- e. adottare sufficienti misure per la sicurezza e la protezione dei dati;
- f. rispettare gli standard delle migliori prassi della statistica.

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

Art. 13^k³⁴ Collegamento di dati su mandato di terzi

¹ L'UST effettua collegamenti su mandato di terzi per scopi impersonali, come la ricerca, la pianificazione e la statistica previa sottoscrizione di un contratto di protezione dei dati nei limiti delle sue possibilità tecniche, organizzative e di personale.

² L'indennizzo si conforma all'ordinanza del 25 giugno 2003³⁵ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

³ Nell'interesse dell'efficienza dei costi e del lavoro, l'UST può coinvolgere il committente nel processo di collegamento per compiti chiaramente definiti nel contratto di protezione dei dati.

Art. 13^l³⁶ Trasmissione di dati collegati

Laddove la legge prevede la trasmissione di dati a servizi di ricerca e statistica della Confederazione nonché a terzi per scopi impersonali, quali ricerca, pianificazione e statistica, l'UST può trasmettere i dati collegati conformemente ai presupposti definiti all'articolo 9.

Art. 13^m³⁷ Distruzione dei dati collegati

¹ Se contengono dati degni di particolare protezione o profili della personalità, al termine dei lavori di elaborazione statistica i dati collegati vanno distrutti.

² Gli altri dati collegati possono essere riutilizzati per lavori statistici.

Art. 13ⁿ³⁸ Dichiarazione dei collegamenti di dati

Le statistiche per le quali sono stati effettuati collegamenti di dati sono identificate in quanto tali nell'allegato.

Art. 14³⁹ Esecuzione

Il Dipartimento federale dell'interno disciplina gli ulteriori dettagli relativi ai collegamenti di dati, in particolare la sicurezza dei dati, la protezione dei dati, i requisiti dei servizi statistici cantonali e comunali in qualità di organi di collegamento, l'organizzazione e lo svolgimento dei collegamenti nonché le condizioni e l'organizzazione del coinvolgimento di terzi nel processo di collegamento.

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

⁸ RS 431.09

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013).

Sezione 3: Disposizioni finali⁴⁰

Art. 14 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 giugno 1986⁴¹ sulla statistica dei movimenti demografici naturali;
2. l'ordinanza del 5 novembre 1980⁴² concernente la statistica federale sullo stato annuale della popolazione;
3. l'ordinanza del 27 novembre 1985⁴³ su rilevazioni a mezzo di sondaggi presso la popolazione;
4. l'ordinanza del 12 marzo 1990⁴⁴ concernente la rilevazione statistica della forza di lavoro in Svizzera;
5. l'ordinanza del 18 aprile 1984⁴⁵ sul censimento federale delle aziende 1985;
6. l'ordinanza n. 3 del 21 novembre 1893⁴⁶ per l'attuazione della legge federale sulle esecuzioni per debiti e sul fallimento (DCF concernente la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti);
7. gli articoli 5–12 e l'allegato dell'ordinanza del 25 agosto 1982⁴⁷ su l'osservazione della congiuntura e le indagini congiunturali;
8. l'ordinanza del 28 giugno 1989⁴⁸ concernente il rilevamento statistico del consumo nel 1990;
9. l'ordinanza del 5 ottobre 1992⁴⁹ sul censimento federale del bestiame 1993;
10. l'ordinanza del 7 settembre 1988⁵⁰ sul censimento federale dei suini;
11. l'ordinanza dell'11 marzo 1991⁵¹ sul censimento degli alberi da frutta;
12. l'ordinanza del 17 ottobre 1933⁵² circa l'esecuzione d'una statistica svizzera del turismo;
13. l'ordinanza del 16 novembre 1978⁵³ concernente la statistica del turismo paraalberghiero;

⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 16 gen. 2008, in vigore dal 10 feb. 2008 (RU **2008** 315).

⁴¹ [RU **1986** 1362]

⁴² [RU **1980** 1699]

⁴³ [RU **1985** 1866]

⁴⁴ [RU **1990** 470]

⁴⁵ [RU **1984** 502]

⁴⁶ [CS **3** 94]

⁴⁷ RS **951.951**

⁴⁸ [RU **1989** 1493]

⁴⁹ [RU **1992** 1854]

⁵⁰ [RU **1988** 1510]

⁵¹ [RU **1991** 631]

⁵² [CS **4** 289; **1974** 1947, RS **172.011.1** art. 1]

⁵³ [RU **1978** 1828]

14. l'ordinanza del 17 febbraio 1988⁵⁴ sulle indagini statistiche nella previdenza professionale;
15. l'ordinanza del 16 ottobre 1991⁵⁵ concernente l'inchiesta sulla salute in Svizzera;
16. l'ordinanza del 9 giugno 1975⁵⁶ concernente l'esecuzione di una statistica scolastica;
17. l'ordinanza del 5 ottobre 1992⁵⁷ concernente i rilevamenti statistici in campo universitario e in quello della ricerca;
18. l'ordinanza del 25 maggio 1988⁵⁸ sulla statistica penitenziaria;
19. l'ordinanza del 16 ottobre 1990⁵⁹ concernente il catalogo degli stabilimenti per l'esecuzione di pene, misure e carcere preventivo;
20. la decisione del Dipartimento federale dell'interno sull'esecuzione di un'analisi della recidiva⁶⁰;
21. l'ordinanza del 26 giugno 1991⁶¹ concernente l'inchiesta 1991 sulla lavorazione del legname;
22. l'ordinanza del 1° marzo 1984⁶² sulle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni;
23. l'ordinanza del 19 dicembre 1979⁶³ sullo studio delle ripercussioni della galleria stradale del San Gottardo sul trasporto di merci.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il [XX](#).

54 [RU 1988 498]

55 [RU 1991 2285]

56 [RU 1975 1032]

57 [RU 1992 1849]

58 [RU 1988 1108]

59 [RU 1990 1663]

60 Non pubblicata nella RU.

61 [RU 1991 1472]

62 [RU 1984 496, 1989 2418, 1992 211]

63 [RU 1980 14]

*Allegato*⁶⁴
(art. 1 cpv. 1, art. 2 e 3 cpv. 3)

Elenco delle rilevazioni statistiche

1. ~~Abrogata~~ **Statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP)**

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati scelti, provenienti dai registri delle persone, riguardanti l'effettivo e i movimenti (nascite, decessi, cambiamenti dello stato civile, migrazioni, acquisto della nazionalità svizzera, trasformazione dello statuto di dimora, ecc.) della popolazione permanente svizzera e straniera nonché della popolazione non permanente straniera
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Ufficio federale della migrazione, Dipartimento federale degli affari esteri
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni, Comuni
Disposizioni speciali:	–

2. Statistica delle nascite

Organo di rilevazione: **Ufficio federale di statistica**

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU **2009** 3967). Aggiornato dal n. I dell'O del 14 apr. 2010 (RU **2010** 1647), dal n. II dell'O del 18 ago. 2010 (RU **2010** 3875), dai n. I delle O del 24 ago. 2011 (RU **2011** 4035), del 12 ott. 2011 (RU **2011** 4921) e dal n. II dell'O del 23 mag. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU **2012** 3133).

Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile, medici, ostetriche
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Disposizioni speciali:	<ol style="list-style-type: none">1. La notifica delle cause della morte di un feto avviene in forma elettronica o cartacea da parte del medico o della levatrice direttamente all'UST.2. L'UST può trasmettere al medico competente le domande di complementi d'informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca. In deroga all'articolo 11, i moduli di rilevazione dei nati morti possono essere conservati per ricerche mediche anche una volta terminato il loro trattamento.

3. Stato di salute dei nati vivi

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Durata della gravidanza, numero delle gravidanze precedenti, trasferimento della madre o del figlio prima o dopo il parto, malformazioni congenite, luogo di nascita e indicazioni per un possibile collegamento con la statistica delle nascite e la statistica medica ospedaliera
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale; rilevazione congiunta alla statistica delle nascite; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica dei decessi e delle cause di morte; statistica medica degli stabilimenti ospedalieri
Fonte dei dati:	Medici o ostetriche
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	L'UST può trasmettere al medico competente le domande di complementi d'informazione presentate da servizi statistici o centri di ricerca

4. Statistica dei riconoscimenti, riconoscimenti davanti ad un tribunale e accertamenti giudiziari della paternità

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Disposizioni speciali:	–

5. Statistica delle adozioni

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»: [numero di assicurato AVS](#)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale

Fonte dei dati:

Ufficio federale dello stato civile

Obbligo d'informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Permanente

Partecipanti all'esecuzione:

Ufficio federale dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

Disposizioni speciali:

–

6. Statistica dei matrimoni

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Disposizioni speciali:	–

7. Statistica delle unioni domestiche registrate

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»: numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Disposizioni speciali:	–

8. Statistica degli scioglimenti giudiziali di matrimoni

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile, tribunali, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Disposizioni speciali:	–

9. Statistica degli scioglimenti giudiziali di unioni domestiche registrate

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile, tribunali
Disposizioni speciali:	–

10. Statistica dei decessi e delle cause di morte

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati in forma elettronica tramite la banca dati centrale «Infostar» secondo il documento dell'UST «Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione (elenco delle caratteristiche dei moduli di rilevazione statistica)»; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: stato di salute dei nati vivi; statistica medica degli stabilimenti ospedalieri
Fonte dei dati:	Uffici dello stato civile, medici, Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello stato civile e altri servizi federali, autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile
Disposizioni speciali:	1. La notifica delle cause di morte avviene in forma elettronica o cartacea da parte del medico direttamente all'UST.

2. Nel caso in cui il decesso è legato ad una malattia trasmissibile sottoposta all'obbligo di notifica conformemente all'ordinanza del 13 gennaio 1999 sulla dichiarazione (RS 818.141.1), in deroga all'articolo 8 l'UST trasmette all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i dati ad esso necessari per l'esecuzione dei propri compiti. L'UFSP non è autorizzato a comunicare ad altri i dati personali. Esso li distrugge al termine della loro utilizzazione.
3. Dopo il loro trattamento, in deroga all'articolo 11, i documenti di rilevazione possono essere conservati per essere utilizzati dalla ricerca medica.
4. L'UST può trasmettere al medico competente, su espressa domanda degli interessati, le richieste di complementi d'informazione presentate da servizi statistici, ricercatori o centri di ricerca.

11. Abrogata Statistica dei movimenti migratori della popolazione residente svizzera

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Personne partite e arrivates secondo il luogo o il Paese di provenienza, il luogo o Paese di destinazione nonché caratteristiche demografiche e socio-economiche di tali persone e dei loro familiari
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Comuni
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni
Disposizioni speciali:	Per un periodo transitorio, l'UST può stabilire una regolamentazione speciale con i Cantoni che non sono ancora in grado di comunicare dati individuali

12. Biografie sociodemografiche

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

~~Collegamento~~ Fusione dei dati personali e delle economie domestiche pseudoanonimizzati ~~dei~~ provenienti dal censimenti-censimento federali della popolazione basato sui registri con gli eventi dello stato civile in base alle rilevazioni del movimento naturale della popolazione

Tipo e metodo di rilevazione:

~~Collegamento di dati rilevati~~ Elaborazione secondaria; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), statistica degli eventi dello stato civile in base alla statistica del movimento naturale della popolazione

Fonte dei dati:

–

Obbligo d'informare:

–

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale risp. ogni 10 anni

Partecipanti all'esecuzione:

–

Disposizioni speciali:

–

15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Statuto sul mercato del lavoro, indicatori sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, perfezionamento professionale, lavoro non remunerato, migrazione e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche atte a determinare le condizioni di vita della persona interrogata e dei membri della sua economia domestica; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di persone fisiche, compreso un campione supplementare di persone di nazionalità straniera, sondaggio telefonico; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Fonte dei dati:	Persone viventi in un'economia domestica privata
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	—
Periodicità:	Trimestrale
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	Le persone sono interrogate in quattro interviste successive; è consentito riutilizzare designazioni di persone e risposte fornite nel quadro delle interviste precedenti.

17. Sicurezza sociale e mercato del lavoro (SISOMEL)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Statuto sul mercato del lavoro, indicatori sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, perfezionamento professionale, lavoro non remunerato, migrazione e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche per la determinazione delle condizioni di vita della persona di riferimento e dei membri della sua economia domestica, redditi soggetti a contributi AVS/AI, rendite AVS/AI e altre prestazioni delle assicurazioni sociali; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Collegamento di dati ^{informazioni} provenienti dalle fonti seguenti fonti : rilevazione statistica della forza lavoro in Svizzera (RIFOS), registri delle assicurazioni sociali
Fonte dei dati:	Persone viventi in un'economia domestica privata (indagine), Ufficio centrale di compensazione (UCC), Segreteria di Stato dell'economia (rilevazione ^{rilevazioni} dai registri)
Obbligo d'informare:	–
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio, UCC, Segreteria di Stato dell'economia
Disposizioni speciali:	–

18. Statistica dell'impiego

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Numero di addetti per luogo di lavoro, durata del lavoro <u> sesso e grado di occupazione</u> ; equivalenti a tempo pieno (ETP) <u> per</u> <u> sesso</u> ; numero di frontalieri <u> per sesso</u> ; situazione dell'impiego e prospettive occupazionali ; numero di posti liberi; <u> difficoltà di reclutamento per livello</u> <u> grado di formazione, prospettive d'impiego</u>
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria; <u> collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT), rilevazione statistica della forza lavoro in Svizzera (RIFOS); rilevazione per l'aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS); Ufficio centrale di compensazione (UCC)</u>
Fonte dei dati:	Imprese e stabilimenti dei settori privato e pubblico
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale
Partecipanti all'esecuzione:	Organizzazioni economiche, istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	Con una partecipazione finanziaria dei Cantoni il campione è ampliato in modo da ottenere risultati cantonali.

21. Rilevazione della struttura dei salari

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Salari, durata del lavoro, caratteristiche riguardanti le persone e i posti di lavoro; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria rappresentativa; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS); statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) e sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dati individuali comprendenti il numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Imprese, stabilimenti; amministrazioni pubbliche, imprese e altre corporazioni di diritto pubblico
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Ogni due anni
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	–

22. Rilevazioni per l'aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Numero di addetti per luogo di lavoro, grado di occupazione, equivalenti a tempo pieno (ETP), sesso e nazionalità; numero di apprendisti; numero di frontalieri; genere di attività economica; partecipazioni finanziarie dall'estero/all'estero, commercio estero; forma giuridica, tasso di attività; legami con altre imprese, cifra d'affari, anno dell'inizio dell'attività, altre caratteristiche che permettano di descrivere la struttura, lo stato, il tipo di costituzione d'impresa e altri avvenimenti demografici legati all'impresa o agli stabilimenti; [a richiesta, dati individuali comprendenti il numero di assicurato AVS](#)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione parziale; ~~su richiesta, dati individuali comprendenti il numero di assicurato AVS~~

Fonte dei dati:	Imprese e stabilimenti privati e pubblici di tutti settori d'attività economica
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale per la rilevazione sulle nuove imprese, trimestrale per tutte le imprese con più di dieci stabilimenti e più di 100 addetti, annuale per le altre imprese con più stabilimenti e per l'aggiornamento del genere di attività economica, altre rilevazioni secondo il bisogno
Partecipanti all'esecuzione:	Servizi della Confederazione e dei Cantoni, Comuni e associazioni
Disposizioni speciali:	<p>In deroga all'articolo 8 dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903), vengono utilizzati i dati necessari per l'aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti. In deroga all'articolo 9 dell'ordinanza citata, i numeri d'identificazione assegnati nel RIS alle imprese e agli stabilimenti (n. RIS) nonché le attività economiche attribuite dall'UST (codice NOGA) e l'indicazione se si tratta della sede principale di un'impresa o di una sua filiale possono essere comunicati a terzi, salvo che le imprese lo vietino espressamente. Conformemente all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza citata possono essere pubblicati dati sulle imprese, sulle aziende, sul numero di addetti e sugli equivalenti a tempo pieno ripartiti per Comuni, aggregazioni territoriali, attività economiche, classi di grandezza delle aziende e forma giuridica.</p>

23. Statistica strutturale e demografica delle imprese (STATENT)

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Caratteristiche strutturali delle imprese e degli stabilimenti (addetti, attività economica, ubicazione, partecipazioni finanziarie dall'estero/all'estero, forma giuridica, importazioni/esportazioni), caratteristiche demografiche delle imprese (creazione d'impresе, popolazione d'impresе attive, cessazioni di attività, indicatori di crescita economica)

Tipo e metodo di rilevazione:	<p>Rilevazione esaustiva-completa; <u>rilevazione basata sui registri</u>; <u>collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti</u>; e indicatori basati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> – registri (Registro-registro delle imprese e degli stabilimenti, Registro federale degli edifici e delle abitazioni), – dati provenienti da fonti amministrative amministrativi (casse di compensazione AVS, <u>Amministrazione federale delle contribuzioni</u>, Amministrazione federale delle dogane,) – indagini svolte presso le imprese (rilevazione di per <u>l'aggiornamento del RIS</u>, rilevazione delle strutture agricole, statistica dell'impiego), <u>statistica forestale (rilevazione totale, Sft)</u>
Fonte dei dati:	<p>Registro delle imprese e degli stabilimenti, Registro federale degli edifici e delle abitazioni, statistica dell'impiego <u>casse di compensazione AVS, Amministrazione federale delle contribuzioni</u>, Amministrazione federale delle dogane</p>
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	<p>Casse di compensazione AVS, Ufficio centrale di compensazione AVS, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, uffici di statistica regionali, <u>Amministrazione federale delle contribuzioni</u>, Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale dell'agricoltura, Ufficio federale dell'ambiente, uffici cantonali dell'agricoltura</p>

Disposizioni speciali:

Conformemente all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (RS 431.903) possono essere pubblicati dati sulle imprese, sugli stabilimenti, sul numero complessivo di addetti e sugli equivalenti a tempo pieno ripartiti per Comuni, aggregazioni territoriali, attività economiche, classi di grandezza delle aziende e forma giuridica.

27. Pigionari, rilevazione permanente

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Pigionari e dati strutturali delle abitazioni

Tipo e metodo di rilevazione:

Indagine campionaria [rappresentativa; collegamento con dati del registro federale degli edifici e delle abitazioni \(REA\)](#)

Fonte dei dati:

Proprietari, inquilini, locatori

Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria per i locatori
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	Rilevazione nell'ambito dell'indice nazionale dei prezzi al consumo

28. ~~Abrogata~~ **Pigioni, rilevazione strutturale**

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Pigioni e dati strutturali delle abitazioni
Tipo e metodo di rilevazione:	Indagine campionaria per ottenere risultati a livello svizzero e regionale
Fonte dei dati:	Proprietari, inquilini, locatori
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Ogni quattro anni
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	–

31. ~~Abrogata~~ **Statistica della produzione, delle ordinazioni, delle cifre d'affari e delle giacenze**

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati riguardanti la produzione, le ordinazioni, le cifre d'affari e le giacenze di prodotti finiti
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria
Fonte dei dati:	Imprese, organizzazioni economiche
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale

~~Partecipanti all'esecuzione:~~ ~~Organizzazioni economiche~~
~~Disposizioni speciali:~~ –

32. Statistica della produzione e del valore aggiunto

Organo di rilevazione: **Ufficio federale di statistica**
Oggetto della rilevazione: Dati contabili, addetti
Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale per le imprese con almeno 50 addetti e rilevazione campionaria [rappresentativa](#) per le piccole e medie imprese; [collegamento con i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti \(RIS\)](#)
Fonte dei dati: Imprese
Obbligo d'informare: Informazione facoltativa
Data della rilevazione: –
Periodicità: Annuale
Partecipanti all'esecuzione: –
Disposizioni speciali: –

34. Indagine sul budget delle economie domestiche

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Redditi e uscite delle economie domestiche private, consumo di prodotti scelti, dati strutturali concernenti le economie domestiche e le persone, comportamenti rispetto al consumo e al risparmio, temi speciali; [numero di assicurato AVS](#)

Tipo e metodo di rilevazione:

Campione rappresentativo di economie domestiche private, intervista scritta e telefonica; [collegamento con i dati della statistica della popolazione e delle economie domestiche \(STATPOP\)](#)

Fonte dei dati:

Economie domestiche private

Obbligo d'informare:

Informazione facoltativa

Data della rilevazione:

–

Periodicità:

Annuale

Partecipanti all'esecuzione:

Istituti di sondaggio

Disposizioni speciali:

–

35. Indagine sui redditi e le condizioni di vita (Statistics on Income and Living Conditions, SILC)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Redditi e sostanza delle economie domestiche private e dei loro membri, indicatori sulle condizioni di vita, sulla povertà e sull'esclusione sociale, altre caratteristiche sociodemografiche e socioeconomiche atte a determinare le condizioni di vita delle economie domestiche e dei loro membri, temi speciali; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di economie domestiche private, intervista telefonica, intervista personale e; intervista complementare per iscritto; rilevazione dai registri fiscali e da registri delle assicurazioni sociali- collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), registri delle assicurazioni sociali (UCC), registri fiscali cantonali e statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale
Fonte dei dati:	Persone viventi in un'economia domestica privata- (intervista), autorità fiscali cantonali e comunali (rilevazione dai registri) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) (rilevazione-rilevazioni rilevazioni dai registri)
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa per le persone viventi in un'economia domestica privata (intervista)
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale

Partecipanti all'esecuzione:

Istituti di sondaggio, autorità fiscali cantonali e comunali e UCC

Disposizioni speciali:

Per le persone e le economie domestiche private che partecipano all'indagine per più anni è consentito riutilizzare designazioni di persone e risposte fornite in occasione di interviste precedenti.

37. Censimento delle aziende agricole

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Superficie aziendale, effettivo del bestiame, addetti e altri dati sulla ~~struttura delle aziende. Rilevazione supplementare sulla~~ formazione, attività fuori dell'azienda, condizioni aziendali, diversificazione nell'azienda, meccanizzazione, equipaggiamento, [irrigazione e lavorazione del suolo](#)

Tipo e metodo di rilevazione:

Il censimento delle aziende agricole di compone di:

a) ~~Rilevazione rilevazione totale~~ rilevazione strutturale:

rilevazione totale presso le aziende agricole interessate, ~~coordinata con la rilevazione~~ sull'applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizoozie, in base all'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (RS 919.117.71);

b) Rilevazione complementare:

presso le aziende agricole non interessate dall'applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizoozie.

c) Rilevazione supplementare: campione per rilevare le caratteristiche non disponibili in a) e b).

Collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), banca dati sul traffico di animali (BDTA); trattamento centrale dei risultati contabili agricoli, parametri agricoli di esercizio per il calcolo delle emissioni di ammoniaca.

Fonte dei dati:

Aziende agricole secondo le norme dell'UST

Obbligo d'informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:

Rilevazione strutturale e complementare di base in primavera, rilevazione supplementare in autunno

Periodicità:	<p><u>Rilevazione strutturale:</u> Ogni anno</p> <p><u>Rilevazione complementare e supplementare:</u> <u>ogni 3 anni (2013, 2016)</u> per le aziende che beneficiano di pagamenti diretti, ogni tre anni per le altre aziende; rilevazioni complementari nel 2013 e nel 2016</p>
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni (partecipazione obbligatoria), Ufficio federale dell'agricoltura
Disposizioni speciali:	<p><u>Rilevazione strutturale:</u></p> <p><u>i dati vengono rilevati dai Cantoni nell'ambito dell'applicazione delle misure di politica agricola e contro le epizootie. I Cantoni sono tenuti ad inviare i dati amministrativi necessari alla statistica entro il 30 settembre di ogni anno.</u></p> <p><u>Rilevazione complementare e supplementare:</u></p> <p><u>i dati vengono rilevati direttamente dall'UST.</u></p> <p><u>Effettivo del bestiame:</u></p> <p><u>i dati vengono presi direttamente dalla banca dati sul traffico di animali.</u></p>

39. Statistica forestale (rilevazione totale, SFt)

Organo di rilevazione: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto della rilevazione:	Superficie forestale, utilizzazione del legname, piantagioni e numero di addetti (se disponibile) delle aziende; inoltre entrate, uscite e investimenti per le aziende con una superficie forestale di almeno 50 ha
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale. Nel caso di aziende che tengono una contabilità forestale, i dati occorrenti vengono rilevati elettronicamente dai documenti contabili. Collegamento con i dati della statistica svizzera forestale (test di rete aziendale, TBN)
Fonte dei dati:	Aziende forestali pubbliche, aziende forestali private con una superficie forestale di almeno 50 ha e servizi forestali
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	Dicembre–aprile
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dell'ambiente, uffici forestali cantonali, di circondario e di sezione, responsabili delle aziende forestali
Disposizioni speciali:	–

41. Statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Numero, costi e caratteristiche delle costruzioni progettate, cominciate e finite; altre caratteristiche delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili

Tipo e metodo di rilevazione:	<u>Rilevazione totale; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: servizi comunali e cantonali delle costruzioni, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)</u>
Fonte dei dati:	Committenti, architetti, <u>servizi e imprese</u>
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	<u>Trimestrale conformemente all'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.</u> <u>Annuale per i servizi di rilevazione selezionati.</u>
Partecipanti all'esecuzione:	A partire dell'anno di rilevazione 2010 a cadenza trimestrale, conformemente all'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RS 431.841) secondo la versione della modifica del 21 novembre 2007 [RU 2007 6719 6733]; in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. <u>Servizi comunali e cantonali delle costruzioni e servizi che gestiscono registri presso Confederazione, Cantoni, e Comuni (nel quadro dell'aggiornamento del REA)</u>
Disposizioni speciali:	I Cantoni e i Comuni sono tenuti a fornire all'UST nel quadro della statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa anche i dati necessari all'aggiornamento del Registro federale degli edifici e delle abitazioni, sempreché non siano già noti all'UST da altre fonti (art. 7 cpv. 2 e 3 dell'O del 31 mag. 2000 sul registro federale degli edifici e delle abitazioni — RS 431.841). Contiene anche informazioni secondo l'articolo 45 capoverso 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, OPT (RS 700.1)

42. Statistica dell'edilizia abitativa

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Numero, <u>costi</u> e caratteristiche degli edifici d'abitazione <u>abitativi</u> e delle abitazioni <u>in edifici abitativi</u> la cui costruzione è stata autorizzata, è in corso o è già terminata
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione parziale; <u>collegamento di dati provenienti dalla seguenti fonti: servizi comunali e cantonali delle costruzioni; Registro federale degli edifici e delle abitazioni /REA)</u>
Fonte dei dati:	Committenti; <u>architetti</u>
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale <u>conformemente all'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni.</u>
Partecipanti all'esecuzione:	<u>Servizi comunali e cantonali delle costruzioni e uffici che gestiscono registri presso Confederazione, Cantoni e Comuni (nel quadro dell'aggiornamento del REA).</u>
Disposizioni speciali:	–

49. Trasporto transfrontaliero di merci su strada

Concerne soltanto il testo francese e tedesco.

50. Incidenti della circolazione stradale

Organo di rilevazione:	Ufficio federale delle strade
Oggetto della rilevazione:	Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale; collegamento effettuato dall'UST con i dati della statistica medica degli stabilimenti ospedalieri
Fonte dei dati:	Servizi di polizia cantonali e comunali, Centro danni DDPS
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni, Comuni, polizia militare; UST
Disposizioni speciali:	Conformemente all'ordinanza del 14 aprile 2010 sul registro degli incidenti stradali (ORIStr; RS 741.57), in particolare art. 17 e 18

57. Statistica delle nuove rendite

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Notifiche di prestazioni del 2° e 3° pilastro versate sotto forma di rendita o capitale, nonché notifiche di rendita del 1° pilastro; numero di assicurato AVS

Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: registri delle assicurazioni sociali (UCC), notifiche di nuove prestazioni del 2° e 3° pilastro(AFC) e statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)
Fonte dei dati:	Amministrazione federale delle contribuzioni e Ufficio centrale di compensazione
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Amministrazione federale delle contribuzioni, Ufficio centrale di compensazione, Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Disposizioni speciali:	–

59. Statistica ospedaliera

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Forma giuridica, genere di attività, sedi, offerta di prestazioni e finanziamento delle prestazioni, possibilità di formazione, letti, giorni di degenza e pazienti dimessi; effettivo e struttura del personale, dati sui singoli dipendenti e sul personale sanitario esterno , sulla struttura e sugli onorari del personale esterno per le prestazioni mediche, sull'infrastruttura e sull'equipaggiamento; contabilità finanziaria (costi e ricavi), contabilità dei salari, risultato d'esercizio, copertura del deficit e contabilità degli investimenti, contabilità per unità finali d'imputazione (costi e ricavi)
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Stabilimenti ospedalieri, case per partorienti, istituti che dispensano cure ambulatoriali

Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni
Disposizioni speciali:	<p>I Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio. Essi comunicano all'UST la creazione e la chiusura di stabilimenti.</p> <p>Per gli stabilimenti che fatturano prestazioni LAMal, oltre ai dati statistici sono rilevati anche dati amministrativi. Questi dati, raccolti in virtù dell'articolo 22a capoverso 1 LAMal (RS 832.10), sono pubblicati dall'UFSP secondo i fornitori di prestazioni (art. 31 OAMal; RS 832.102) e resi disponibili ai destinatari di cui all'articolo 22a capoverso 3 LAMal.</p>

63. Rilevazione tematica sulla salute: Indagine sulla salute in Svizzera (ISS)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	<p>Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, stato di salute, abitudini di vita e comportamento in materia di salute, prevenzione, handicap e disturbi della salute, offerta e ricorso alle prestazioni dei sistemi sanitario e sociale, condizioni assicurative e sicurezza sociale; numero di assicurato AVS</p>
Tipo e metodo di rilevazione:	<p>Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta; collegamento dei dati rilevati con la statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)</p>
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale

Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio-dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 1992
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

69. Persone in formazione

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Allievi, studenti, classi, contratti di apprendistato (solo professioni disciplinate dalla legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10), caratteristiche scolastiche e sociodemografiche socio demografiche ; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale, rilevazione di dati amministrativi dei Cantoni e degli istituti di formazione ; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e rilevazioni nel campo della formazione (persone in formazione, diplomi, studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS, borse e prestiti di studio) dati individuali con numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Cantoni, istituzioni preposte all'educazione,

	associazioni
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni, Comuni, istituzioni preposte all'educazione, associazioni
Disposizioni speciali:	I Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio. I dati possono essere conservati in forma pseudonimizzata per oltre 30 anni.

70. Diplomi

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Diplomi del grado secondario II (maturità liceali e professionali, maturità specializzate, diplomi di formazione professionale di base, diplomi di scuola media di commercio o di scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali), diplomi di formazione professionale superiore (diplomi di scuole professionali superiori, esami di professione, esami professionali superiori), caratteristiche sociodemografiche dei diplomati; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale, rilevazione di dati amministrativi dei Cantoni e degli istituti di formazione nonché della Confederazione; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e rilevazioni nel campo della formazione (persone in formazione, titoli di studio, studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS) dati individuali con numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Cantoni, istituzioni preposte all'educazione di formazione , associazioni, Segreteria di Stato per la formazione, la

	ricerca e l'innovazione (SEFRI) ⁶⁵ per la Commissione svizzera di maturità (CSM); e la Commissione federale di maturità professionale (CFMP)
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni, istituzioni istituti preposte all'educazione di formazione , associazioni, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione , SEFRI
Disposizioni speciali:	–

71. Personale degli istituti scolastici

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Personale insegnante, compresa la direzione (caratteristiche demografiche, statuto, formazione) e le loro prestazioni d'insegnamento (senza le scuole universitarie); numero di assicurato AVS

⁶⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale, rilevazione dei dati amministrativi dei Cantoni e delle istituzioni di formazione: collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) e rilevazioni nel campo della formazione (personale insegnante, studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS e personale delle scuole universitarie in Svizzera) dati individuali con numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Cantoni, istituzioni preposte all'educazione istituti di formazione
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Cantoni, istituzioni preposte all'educazione
Disposizioni speciali:	I Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio.

72. Studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS (Sistema d'informazione universitaria svizzera)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Corso di studio, indirizzo ed esami (ca. 20 variabili) di tutte le persone immatricolate nelle scuole universitarie svizzere nonché esami a conclusione di studi universitari sostenuti davanti ad un'istanza extrauniversitaria; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale, rilevazione dei dati amministrativi delle scuole universitarie e delle istanze di esame; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) e rilevazioni nel campo della formazione (persone in formazione, diplomi, studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS) dati individuali con numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Scuole universitarie svizzere, organismi d'esame universitari ed extrauniversitari, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) , Conferenza dei rettori delle università svizzere
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Semestrale per gli studenti, permanente per gli esami
Partecipanti all'esecuzione:	Conferenza dei segretari delle università svizzere, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Disposizioni speciali:

Con l'accordo degli interessati, alcune informazioni possono essere utilizzate per determinati scopi amministrativi. In virtù dell'articolo 10 capoverso 3^{ter} LStat, i Cantoni e le scuole universitarie possono ottenere dal Registro svizzero degli studenti, per ogni persona immatricolata e per il semestre in questione, le informazioni seguenti:

numero di matricola; numero di assicurato AVS; scuola universitaria; semestre di studio; categoria; livello e indirizzo degli studi; data, livello e indirizzo dell'ultimo esame superato; indicazione se si tratta del primo o del secondo studio; numero totale di semestri assolti in Svizzera nell'indirizzo di studi scelto; domicilio al momento dell'ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; genere, luogo e anno di ottenimento del titolo di ammissione agli studi universitari; data di nascita e sesso dello studente.

[I dati possono essere conservati in forma pseudonimizzata per oltre 30 anni](#)

73. Rilevazione tra i diplomati delle scuole universitarie

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Studio, ricerca di un lavoro al termine degli studi, svolgimento dell'attività lavorativa sotto il profilo particolare della situazione professionale un anno e cinque anni dopo il conseguimento del diploma, perfezionamento e percorso della carriera professionale; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione esaustiva totale, panel, collegamento con le i informazioni dati degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS del registro svizzero degli studenti SIUS, dati individuali con numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Diplomati delle scuole universitarie svizzere
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Prima inchiesta: nell'anno successivo al conseguimento del diploma. Seconda inchiesta: cinque anni dopo il conseguimento del diploma
Periodicità:	Ogni due anni
Partecipanti all'esecuzione:	Università, politecnici federali, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche, istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	—

74. Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Studi attuali, percorso anteriore, attività remunerate, situazione finanziaria, alloggio, mobilità, dati sociodemografici; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo degli studenti, collegamento con le informazioni dati degli studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS del Registro svizzero degli studenti SIUS, dati individuali incl. numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Studenti delle scuole universitarie
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Ogni quattro anni
Partecipanti all'esecuzione:	Scuole universitarie, istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

75. Borse e prestiti di studio

Organo di rilevazione:

Oggetto della rilevazione:

Tipo e metodo di rilevazione:

Fonte dei dati:

Obbligo d'informare:

Data della rilevazione:

Periodicità:

Partecipanti all'esecuzione:

Disposizioni speciali:

Ufficio federale di statistica

Borse e prestiti di studio (importo e tipo di sussidio), beneficiari (caratteristiche sociodemografiche, caratteristiche della formazione degli aventi diritto); [numero di assicurato AVS](#)

Rilevazione totale, - [rilevazione dei dati amministrativi dei Cantoni; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche \(STATPOP\), persone in formazione, borse di studio e prestiti](#) ~~dati individuali con numero di assicurato AVS~~

Uffici cantonali delle borse di studio

Informazione obbligatoria

–

Annuale

Cantoni, Conferenza intercantonale sulle borse di studio (CIBS), Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

I Cantoni provvedono all'esecuzione della rilevazione nel loro territorio.

76. Personale delle scuole universitarie in Svizzera

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Personale delle scuole universitarie (caratteristiche demografiche, statuto, formazione) e le loro prestazioni (insegnamento, ricerca, ecc.); numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale, rilevazione dei dati amministrativi delle scuole universitarie ; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP) e rilevazioni nel campo della formazione (personale degli istituti scolastici, studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS e personale delle scuole universitarie in Svizzera) dati individuali con numero di assicurato AVS
Fonte dei dati:	Scuole universitarie svizzere
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale

Partecipanti all'esecuzione:	Conferenza dei segretari generali delle università svizzere, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) , Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche
Disposizioni speciali:	–

77. Statistica delle finanze delle scuole universitarie

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Spese e finanziamento delle spese, nonché contabilità analitica delle scuole universitarie
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazioni totali
Fonte dei dati:	Scuole universitarie svizzere
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Conferenza dei segretari generali delle università, Conferenza dei direttori della pubblica educazione, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Disposizioni speciali:	–

79. Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nelle imprese private

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Mezzi finanziari e personale impiegati per la ricerca e lo sviluppo dalle imprese private
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione parziale; collegamento con i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Fonte dei dati:	Imprese private
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Ogni due anni
Partecipanti all'esecuzione:	Economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
Disposizioni speciali:	–

91. Statistica **penitenziaria** [di esecuzione delle sanzioni](#)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Tutte le persone di 18 anni e più detenute in un istituto per l'esecuzione delle pene e delle misure; codici d'identificazione, caratteristiche sociodemografiche, date dell'incarcerazione e della scarcerazione
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure, carceri regionali e distrettuali
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure
Disposizioni speciali:	–

98. Rilevazione strutturale

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1); numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di 200 000 persone; indagine scritta in forma cartacea o elettronica; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) Rilevazioni basate sui registri federali, cantonali e comunali
Possibilità di ampliamento:	Conformemente agli articoli 21 e 30 dell'ordinanza sul censimento
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica di tipo privato nonché registri federali, cantonali e comunali
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	Dicembre-marzo
Periodicità:	Annuale con giorno di riferimento 31 dicembre
Partecipanti all'esecuzione:	Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali:	—

99. Statistica ~~delle persone~~ della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)

Organo di rilevazione:

Ufficio federale di statistica

Oggetto della rilevazione:

Caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (LArRa; RS 431.02) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1) nonché dati selezionati tratti dai registri di persone sull'effettivo e sui movimenti (nascite, decessi, cambiamenti di stato civile, movimenti migratori, acquisto della cittadinanza svizzera, cambiamento dello statuto di soggiorno, ecc.) della popolazione residente permanente di nazionalità svizzera e straniera, della popolazione residente non permanente di nazionalità straniera e della popolazione con un domicilio secondario, coordinate degli edifici; [numero di assicurato AVS](#)

Tipo e metodo di rilevazione:

Rilevazione totale, rilevazione basata sui registri; [collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: registri cantonali e comunali degli abitanti, Registro informatizzato dello stato civile \(Infostar\), sistema d'informazione centrale sulla migrazione \(SIMIC\); sistema di informazione Ordipro; Unique Person Identification \(UPI\), Registro federale degli edifici e delle abitazioni \(REA\)](#)

Possibilità di ampliamento:

–

Fonte dei dati:

Registri federali, cantonali e comunali; collettività

Obbligo d'informare:

Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:	Trimestralmente
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali:	—I dati possono essere conservati in forma pseudonimizzata per oltre 30 anni

100. Rilevazione di base degli edifici e delle abitazioni

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1), coordinate degli edifici
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale; rilevazione basata sui registri, collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP)
Possibilità di ampliamento:	—
Fonte dei dati:	Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) nonché registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	Trimestralmente
Periodicità:	Annuale

Partecipanti all'esecuzione:	Uffici cantonali e comunali delle costruzioni (nell'ambito dell'aggiornamento del REA) e servizi federali, cantonali e comunali incaricati della tenuta dei registri
Disposizioni speciali:	–

101. Rilevazione tematica sulla formazione e sul perfezionamento professionale

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, percorsi formativi, formazione più elevata conclusa, attività formative, determinanti della formazione, effetti della formazione e del perfezionamento professionale; <u>numero di assicurato AVS</u>

Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'intervista scritta; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dati individuali con numero di assicurato AVS
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone dai 15 anni d'età; Comuni, Cantoni e servizi della Confederazione
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio–dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2011
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

102. Indagine sulle famiglie e sulle generazioni (IFG)

Organo di rilevazione: **Ufficio federale di statistica**

Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, genitori, vita lavorativa e familiare, rete familiare e prestazioni delle famiglie; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica privata; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio–dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2013
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

103. Indagine sulle lingue, la religione e la cultura (ILRC)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, lingue e competenze linguistiche, appartenenza religiosa, attività culturali, partecipazione politica e sociale; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 10 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'intervista personale assistita da computer e un'indagine scritta, collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica privata; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio–dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2014
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

104. Rilevazione tematica sulla mobilità e sui trasporti: microcensimento mobilità e trasporti

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, disponibilità e utilizzo di veicoli e abbonamenti dei trasporti pubblici, distanze percorse e tempo impiegato, scopi del viaggio, mezzi di trasporto utilizzati; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 40 000 persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'indagine scritta; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS), dati spaziali (es. distanze)
Possibilità di ampliamento:	A livello cantonale o regionale
Fonte dei dati:	Persone di 6 e più anni viventi in un'economia domestica privata; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Gennaio – dicembre
Periodicità:	Ogni cinque anni a partire dal 2010
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale (corresponsabilità), Ufficio federale delle strade, Ufficio federale dei trasporti, Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale della sanità pubblica, Politecnici federali, Cantoni e regioni, istituti di sondaggio privati
Disposizioni speciali:	–

105. Rilevazione omnibus

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Caratteristiche sociodemografiche ed economiche, moduli tematici differenti ogni anno; numero di assicurato AVS
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 3000- persone; intervista telefonica assistita da computer, completabile con un'indagine scritta in forma cartacea o elettronica; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Fonte dei dati:	Persone di 15 e più anni viventi in un'economia domestica; Comuni, Cantoni e servizi federali
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Marzo–giugno
Periodicità:	In funzione del bisogno
Partecipanti all'esecuzione:	Istituti di sondaggio
Disposizioni speciali:	–

107. Indagine sulle spese per la protezione dell'ambiente

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Spese correnti, investimenti, addetti
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale per le grandi imprese, campione rappresentativo per le piccole e medie imprese; collegamento con i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Fonte dei dati:	Imprese
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	–
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	–

108. Statistica degli Svizzeri all'estero

Organo di rilevazione:	Direzione politica <u>consolare</u> del Dipartimento federale degli affari esteri
Oggetto della rilevazione:	Stato di residenza, doppia nazionalità, sesso, diritto di voto nonché altri dati sociodemografici riguardanti gli Svizzeri immatricolati presso le rappresentanze all'estero
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Banca dati centrale VERA del DFAE a Berna, risp. R appresentanze diplomatiche e consolari
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Una volta all'anno
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	–

135. ~~Abrogata~~ Morti per droga

~~Organo di rilevazione:~~ Ufficio federale di polizia

Oggetto della rilevazione:	Morti per droga notificati agli Uffici centrali degli uffici di polizia cantonali, analisi epidemiologica
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione totale
Fonte dei dati:	Cantoni
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	Ufficio federale della sanità pubblica, UST
Disposizioni speciali:	I dati sono messi a disposizione dell'UST nell'ambito della statistica delle cause di morte

145. Conflitti di lavoro collettivi

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Scioperi e serrate
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione parziale <u>totale</u>
Fonte dei dati:	<u>Parti sociali, imprese, organizzazioni dei lavoratori e amministrazioni pubbliche</u>
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	–

171. Cifre d'affari del commercio al dettaglio, rilevazione congiunturale

Organo di rilevazione:	Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo
Oggetto della rilevazione:	Cifre d'affari nominali e indicatori dell'andamento degli affari del commercio al dettaglio secondo l'attività economica e il gruppo di prodotti

Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria rappresentativa
Fonte dei dati:	Imprese e aziende del commercio al dettaglio
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Mensile
Partecipanti all'esecuzione:	UST
Disposizioni speciali:	Dal 1° ottobre 2013 2014 l'organo di rilevazione sarà l'UST.

175. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d'affari nel settore delle costruzioni

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati riguardanti le ordinazioni e le cifre d'affari nel settore delle costruzioni
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria rappresentativa , rilevazione totale presso le grandi imprese; collegamenti di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Società svizzera degli impresari-costruttori, Amministrazione federale delle contribuzioni (IVA), Amministrazione federale delle dogane
Fonte dei dati:	Imprese, organizzazioni economiche
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale
Partecipanti all'esecuzione:	Organizzazioni economiche
Disposizioni speciali:	–

176. Statistica della produzione, delle ordinazioni e delle cifre d'affari dell'industria

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati riguardanti le ordinazioni e le cifre d'affari nell'industria
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria, rilevazione totale presso le grandi imprese; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Ufficio federale dell'energia, Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi, Associazione svizzera dell'industria del gas, Amministrazione federale delle contribuzioni (IVA), Amministrazione federale delle dogane
Fonte dei dati:	Imprese, organizzazioni economiche
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Mensile, trimestrale con dati mensili
Partecipanti all'esecuzione:	Organizzazioni economiche
Disposizioni speciali:	–

177. Statistica delle cifre d'affari degli «Altri servizi»

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Dati riguardanti le cifre d'affari o variabile alternativa delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">– commercio, manutenzione e riparazione di veicoli a motore– commercio all'ingrosso, escluso quello di veicoli a motore– trasporto e magazzinaggio– servizi di alloggio e ristorazione– servizi d'informazione e comunicazione– attività come libero professionista, scientifiche e tecniche
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione campionaria, rilevazione totale presso le grandi imprese; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), Amministrazione federale delle contribuzioni (IVA), Amministrazione federale delle dogane
Fonte dei dati:	Imprese, organizzazioni economiche
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria
Data della rilevazione:	–
Periodicità:	Trimestrale
Partecipanti all'esecuzione:	Organizzazioni economiche
Disposizioni speciali:	–

179. Formazione professionale continua

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Formazione professionale continua interna o esterna sostenuta dall'impresa, costo e finanziamento di tale formazione, importanza accordata dall'impresa alla formazione continua
Tipo e metodo di rilevazione:	Indagine campionaria; collegamento con i dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS)
Fonte dei dati:	Imprese, stabilimenti privati; pubbliche amministrazioni, imprese di diritto pubblico e altre corporazioni di diritto pubblico
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	La prima volta nell'autunno 2011
Periodicità:	Ogni cinque anni
Partecipanti all'esecuzione:	–
Disposizioni speciali:	–

184. [Analisi statistiche dell'andamento nel campo della formazione](#)

Organo di rilevazione:	Ufficio federale di statistica
Oggetto della rilevazione:	Fusione dei dati personali pseudoanonimizzati nel campo della formazione con i dati sulle persone e sulle economie domestiche provenienti dal censimento della popolazione basato sui registri e dagli eventi dello stato civile in base alle rilevazioni del movimento naturale della popolazione

Tipo e metodo di rilevazione:	Elaborazione secondaria; collegamento di dati provenienti dalle seguenti fonti: persone in formazione, diplomi, studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS, borse di studio e prestiti, personale degli istituti scolastici, personale delle scuole universitarie in Svizzera, statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), statistica del movimento naturale della popolazione
Fonte dei dati:	
Obbligo d'informare:	
Data della rilevazione:	
Periodicità:	Annuale
Partecipanti all'esecuzione:	=
Disposizioni speciali:	I dati possono essere conservati in forma pseudonimizzata per oltre 30 anni.

185. Parametri agricoli di esercizio per il calcolo delle emissioni di ammoniaca

Organo di rilevazione:	Ufficio federale dell'ambiente
Oggetto della rilevazione:	Allestimento e utilizzo di sistemi di stabulazione per diverse categorie di animali; foraggiamento degli animali da reddito; durata del pascolo; tipo di stoccaggio, trattamento e spargimento di concimi aziendali fluidi e solidi; quantità di concimi minerali impiegata
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione presso un campione rappresentativo di aziende agricole estratte dall'UST in base alla rilevazione strutturale. Collegamento dei dati con il censimento delle aziende agricole tramite l'UST.
Fonte dei dati:	Aziende agricole
Obbligo d'informare:	Informazione obbligatoria

Data della rilevazione:	2015
Periodicità:	Ogni 5 anni, la prima volta nel 2015. Per gli anni intermedi la rilevazione viene interpolata e confermata al censimento delle aziende agricole (rilevazione di base e rilevazione supplementare) dell'UST.
Partecipanti all'esecuzione:	UST, scuola universitaria professionale di Berna: scuola universitaria di scienze agrarie, forestali e alimentari (HAFL).
Disposizioni speciali:	Conformemente all'art. 44 della LPAmb, la Confederazione procede a effettuare rilevazioni sul carico inquinante. Ai sensi dell'art. 12 dell'OIAI, chi gestisce un impianto che causa inquinamenti atmosferici deve fornire all'autorità le debite informazioni. La Svizzera, in ottemperanza all'art. 7 del Protocollo di Göteborg (UNECE), è tenuta a comunicare informazioni sulle emissioni.

186. Rilevazione tematica sul consumo di generi alimentari e sul comportamento nutritivo: indagine nazionale sulla nutrizione

Organo di rilevazione:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto della rilevazione:	Dati rappresentativi della popolazione adulta svizzera relativi al consumo di generi alimentari, al comportamento nutritivo e all'attività fisica nonché misure antropometriche (altezza, peso corporeo, giro vita e circonferenza delle anche).
Tipo e metodo di rilevazione:	Campione rappresentativo di circa 2000 persone; interviste telefoniche e di persona; misurazioni antropometriche. Questionari scritti sul comportamento nutritivo e sull'attività fisica.
Fonte dei dati:	Persone di età compresa tra 18-75 anni

Obbligo d'informare:	Informazione volontaria
Data della rilevazione:	Dal secondo trimestre 2013 alla fine del 2014
Periodicità:	Costante
Partecipanti all'esecuzione:	Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV); Scuola universitaria professionale di Berna (BFH), Fachbereich Gesundheit; Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, Abteilung Gesundheitsforschung
Disposizioni speciali:	=

187. Statistica nazionale sui tumori

Organo di rilevazione:	Ufficio federale della sanità pubblica
Oggetto della rilevazione:	Dati sull'incidenza e sulla prevalenza delle malattie tumorali
Tipo e metodo di rilevazione:	Rilevazione completa delle malattie tumorali nei Cantoni che dispongono di un registro dei tumori
Fonte dei dati:	Registri cantonali e Registro svizzero dei tumori pediatrici
Obbligo d'informare:	Informazione facoltativa
Data della rilevazione:	Dal 2008
Periodicità:	Permanente
Partecipanti all'esecuzione:	Foundation National Institute for Cancer Epidemiology and Registration / NICER, UST
Disposizioni speciali:	=